



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**SERVIZIO LOGISTICA E GESTIONE E
MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI**

Il Direttore del Servizio
dott. Ermenegildo Deolmi

SPETT. LE

Prot. n.91810

Parma, 15/12/2014

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO -SANITARI IN FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AD ALTRI SERVIZI DELL'AZIENDA USL DI PARMA – RISPOSTA A CHIARIMENTI N. 6.

Con riferimento alla gara in oggetto, ed a Vs. nota dell'11.12.2014 prot. n. 226/14/2014, assunta agli atti di questa Azienda con prot. n. 90988 dell'11.12.2014, si forniscono di seguito le risposte ai quesiti posti:

QUESITO 1: Un Consorzio di cooperative sociali, inquadrabile come Società cooperativa sociale consortile di cui all'art. 8 della L. 381/91, può partecipare alla gara in oggetto?

In caso di risposta affermativa, al fine di raggiungere i requisiti richiesti, cioè fatturato globale (art. 7 punto 1.1), fatturato per servizi analoghi (art.7 punto 1.2) e per importi contrattuali per l'esecuzione di servizi analoghi (art.7 punto 2) è corretto sommare quelli delle cooperative socie indicate come esecutrici dei servizi in gara?

RISPOSTA: dal quesito sembra poter evincere che ci si riferisca ad una Società cooperativa consortile, che associa cooperative, ed opera in conformità alla Legge 8 novembre 1991, n. 381. Con riferimento a tale fattispecie, l'art. 8 stabilisce che *“le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali”*. Con riferimento a tale tipologia di Consorzio, il Parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) n. 65 del 7 aprile 2011, richiamando apposita giurisprudenza, ha ritenuto che trattasi di *“un consorzio (di secondo grado) di cooperative, cui si applica l'art. 27 del D. Lgs. C.P.S. 14/12/ 1947 n. 1577, in quanto tale ammesso a partecipare alle gare d'appalto per l'affidamento di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 34, lett. b) del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163”* (in tale senso, T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 26 gennaio 2010, n. 84 e T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 51). Nel generale disposto di cui all'art. 34 comma, 1 lett. b), tali soggetti sono annoverati tra quelli ammessi a partecipare alle gare, oltre ai consorzi tra imprese artigiane (di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443): *“consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni”*. Con riferimento a questa tipologia di consorzi il comma 7

dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, al secondo periodo, stabilisce che gli stessi “*sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre...*”, in quanto l'attività di impresa prestata nell'interesse mutualistico dei singolo consorziati, che costituisce il tratto distintivo di tali Consorzi, fa sì che di regola il consorzio non esegua in proprio, ma sempre a mezzo del consorziato. Mentre con riferimento ai requisiti di partecipazione alle gare di tali soggetti, occorre distinguere tra requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, il cui possesso è richiesto esclusivamente al consorzio (quelli posseduti dai consorziati indicati come esecutrici in sede di gara sono ritenuti cumulabili in capo al consorzio medesimo) e requisiti di natura generale, di ordine pubblico e di moralità, che vanno invece accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici.

QUESITO 2: Possono essere indicate come esecutrici dei servizi in gara anche cooperative socie che, in caso di aggiudicazione, non andranno ad eseguire il servizio nell'immediato, ma per le quali ci si riserva questa possibilità per nuove esigenze future?

RISPOSTA: Sì, tenuto conto anche della tipologia particolare delle prestazioni (con possibilità di affidamenti successivi di prestazioni, secondo il meccanismo espressamente indicato nel Bando Integrale di Gara).

QUESITO 3: I Requisiti richiesti all'art.7 (punti 1.2 e 2) fanno riferimento a “servizi analoghi a quelli oggetto della gara”; pertanto sono da considerarsi tra di loro analoghi tutti i servizi rientranti nell'oggetto della gara, così come definiti ed elencati nell'art. 2 del bando in oggetto.

RISPOSTA: sì.

Distinti saluti.

(documento firmato digitalmente)

Il Direttore
Dott. Ermenegildo Deolmi

Fascicolo: 4.1.5 - 34